

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI VIBO VALENTIA

Rep. n. 19

OGGETTO: Proroga del servizio di vigilanza armata diurna e notturna agli ingressi delle strutture giudiziarie e/o ai piani degli uffici giudiziari ubicati nel Comune di Vibo Valentia - Tribunale. **Contratto d'appalto.**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno duemilatredici (2013) il giorno 28 (ventotto) del mese di maggio alle ore sedici presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Nicola Falcone, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, nominato con Decreto Sindacale n. 16 del giorno 02 agosto 2010, a questo autorizzato ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente il Settore 5 – Tecnico, nominata con Decreto Sindacale n. 3 del 04 aprile 2013, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Comune”;

2) il Generale di Brigata (ris) Giuseppe Chierchia, nato a Casal di Principe (CE) il 15 settembre 1943 e residente a Palermo, via Castellana, n. 64 (codice fiscale: CHR GPP 43P15 B872B), il quale interviene in questo atto nella sua qualità di Consigliere Delegato e Legale Rappresentante della Società

per Azioni "SICURTRANSPORT S.p.A.", con sede in Palermo, via Papa Sergio I°, n. 48 (partita IVA: 00119850824), iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Palermo in data 19 febbraio 1996, con il numero R.E.A. 64781; impresa mandataria capogruppo dell'Associazione Temporanea di Imprese costituita con la Società mandante a responsabilità limitata "Istituto di Vigilanza Privata Notturna e Diurna s.r.l.", con sede in Catanzaro, via Ettore Molè, n. 81/83 (partita IVA 00395890791), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Catanzaro in data 19 febbraio 1996, con il numero R.E.A. 79075; giusto raggruppamento temporaneo di imprese e conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato nelle firme dal dott. Sebastiano Panzarella, Notaio in Lamezia Terme, in data 16 settembre 2011, Rep. n. 11397 – Raccolta n. 7315, registrato in Lamezia Terme il 16 settembre 2011 al n. 2501 che si trova allegato al contratto rep. n. 23 del 23 maggio 2012, Associazione che, nel prosieguo dell'atto, verrà chiamata anche "Appaltatore".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni.

Le Parti premettono e dichiarano quanto appresso:

- che con contratto rep. n. 23 del 23 maggio 2012, registrato a Vibo Valentia il 29 maggio 2012 al n. 156 serie I°, è stato affidato all'Appaltatore il servizio di vigilanza armata diurna e notturna agli ingressi delle strutture giudiziarie e/o ai piani degli uffici giudiziari ubicati nel Comune di Vibo Valentia – Tribunale, per l'importo di €. 158.206,58 (euro cento cinquantottomiladuecentosei/58) al netto del ribasso dello 0,11% oltre IVA

nella misura di legge e per il periodo di anni uno;

- che, essendo scaduto tale periodo, con determinazione del Dirigente il Settore 5 – Tecnico n. 680 del 20 dicembre 2012, il servizio succitato, è stato affidato in proroga all'Appaltatore, nelle more dell'espletamento di una nuova gara d'appalto, per l'importo complessivo di €. 42400,00 (euro quarantaduemilaquattrocento/00) IVA compresa;

- che con la stessa determinazione del Settore 5 n. 680 del 20 dicembre 2012, è stata impegnata la spesa sui fondi del Bilancio Comunale.

Premesso:

- che le due imprese associate hanno reso la dichiarazione relativa alla loro composizione societaria, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187;

- che sia l'impresa capogruppo che l'impresa mandante hanno dichiarato, rispettivamente, in data 15 aprile 2013 e 16 aprile 2013, di non rientrare in nessuna delle condizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e che, nei loro confronti, non esistono cause di divieto, decadenza, sospensione, di cui all'art. 10 della legge n. 575/1965 e s.m.i. ora D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

- che, a seguito di richiesta telematica da parte del Comune, sono pervenuti i Documenti Unici di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) delle due imprese costituenti l'A.T.I. e precisamente:

- per la SICURTRANSPORT S.p.A., documento rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale della sede INPS di Palermo, in data 10 aprile 2013, che si allega al presente contratto in formato digitale;
- per l'Istituto di Vigilanza Privata Notturna e Diurna s.r.l., documento

rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale della sede INPS di Catanzaro, in data 11 aprile 2013, che si allega al presente contratto in formato digitale;

- che entrambe le imprese costituenti l'A.T.I. hanno dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/99;

- che tutti gli atti citati e non materialmente allegati quali parti integranti del presente atto sono depositati presso il Settore 5;

- che è intenzione delle Parti comparenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ARTICOLO 1: Oggetto dell'appalto.

Il Comune, conferisce all'Appaltatore che accetta, la proroga del servizio di vigilanza armata diurna e notturna agli ingressi delle strutture giudiziarie e/o ai piani degli uffici giudiziari ubicati nel Comune di Vibo Valentia - Tribunale, dal 27 settembre 2012 al 18 dicembre 2012.

ARTICOLO 2: Corrispettivo dell'appalto.

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in €. 42.400,00 (euro quarantaduemila quattrocento/00) comprensivo di IVA nella misura di legge.

ARTICOLO 3: Tracciabilità dei flussi finanziari:

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali

transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di Banche o di Poste S.p.A. - A tal fine la stazione Appaltante provvederà a comunicare all'Appaltatore l'immediata risoluzione del contratto mediante raccomandata A.R. che avrà valore meramente accertativo e dichiarativo, verificandosi la risoluzione al momento stesso dell'accertamento della violazione;

c) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il Codice CIG (Z4F07DC74C) assegnato all'intervento.

ARTICOLO 4: Obblighi dell'Appaltatore.

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore alle condizioni e alle modalità previste nel Capitolato d'Appalto citato nel contratto principale rep. n. 23 del 23 maggio 2012.

L'Appaltatore dichiara di accettare, senza riserve, le condizioni, prescrizioni ed obblighi contenuti in esso.

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato con altre imprese partecipanti alla gara.

L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione del servizio, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione del servizio.

ARTICOLO 5: Risoluzione e recesso.

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 134 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

ARTICOLO 6: Clausola arbitrale.

E' esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., saranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria.

ARTICOLO 7: Cauzione definitiva.

Le Parti danno atto che il deposito cauzionale definitivo, già prestato per il contratto principale a mezzo polizza fidejussoria n. 2012/50/2210056 rilasciata dalla compagnia Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia di Palermo (codice agenzia 880), deve intendersi esteso anche per la proroga del servizio di cui al presente contratto.

ARTICOLO 8: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 129, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'Appaltatore ha presentato, inoltre, copia della polizza assicurativa per rischi diversi, giusto contratto numero 1897784, per un massimale di €. 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00), rilasciata dalla LLOYD'S Assicurazioni S.p.A., dalla quale risulta una copertura per i danni subiti dall'Amministrazione nel corso dell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 9: Divieto di cessione del contratto.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 118, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

ARTICOLO 10: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.

L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b) del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., di applicare ai propri

lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

ARTICOLO 11: Domicilio dell'appaltatore.

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune.

ARTICOLO 12: Spese contrattuali.

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e s.m.i., tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

ARTICOLO 13: Registrazione.

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell' IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

ARTICOLO 14: Trattamento dei dati personali.

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 8 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale, ai

sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. nel testo novellato dall'art. 6, comma 3, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

IL DIRIGENTE IL SETTORE 5: Adriana Maria Stella Teti

L'APPALTATORE: Giuseppe Chierchia

IL SEGRETARIO GENERALE: Nicola Falcone

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e compreso gli artt. 2 - 3 - 4 - 9 -10 - 12 come sopra riportati e di accertarne integralmente il contenuto.

IL DIRIGENTE IL SETTORE 5: Adriana Maria Stella Teti

L'APPALTATORE: Giuseppe Chierchia

IL SEGRETARIO GENERALE: Nicola Falcone